Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 28 novembre 1927 - ANNO VI — Numero 275

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella prima parte dell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, concernente l'istruzione superiore, pubblicato nel n. 271 della *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1927, dopo la parola « il trasferimento » vanno aggiunte le seguenti: « o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2439.

LEGGE 14 luglio 1927, n. 2125.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, concernente la restituzione di due Codici Corviniani all'Ungheria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, circa restituzione di Codici Corviniani all'Ungheria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2440.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2129.

Designazione di un sostituto del rappresentante la Corte dei conti nella Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 marzo 1924, n. 297, riguardante la costituzione di una Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione delle norme riflettenti l'assimilazione economica del personale del cessato regime;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A sostituire, nei casi di assenza o di impedimento, il consigliere della Corte dei conti comm. Pietro Viamin, nella Commissione istituita a norma dell'art. 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, è nominato il consigliere della Corte stessa gr. uff. avv. Andrea Vietri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 145. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2441.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2128.

Norme per la progettazione ed esecuzione di opere dello Stato da parte degli uffici tecnici di finanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, modificata dalla legge 7 luglio 1902, n. 304;
Visti il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 422, 28 agosto 1924, n. 1396, e 7 maggio 1925, n. 646, contenenti norme per la esecuzione delle opere pubbliche;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è sostituito il seguente:
« I progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici di finanza nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato, sono approvati dal Ministero competente su parere o su visto della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, secondo le norme ed entro i limiti stabiliti per l'approvazione dei progetti pei quali è richiesto il parere o il visto degl'ingegneri capi o degli ispettori superiori di circolo del Genio civile.
« Negli altri casi l'approvazione dei progetti anzidetti è deferita al Ministero competente in base al visto od al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo le norme in vigore ».

Art. 2.

All'art. 10 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

« Le facoltà e le attribuzioni demandate in materia di opere pubbliche dalle disposizioni in vigore all'Amministrazione dei lavori pubblici od agli organi da essa dipendenti, sono deferite al Ministero delle finanze e agli uffici tecnici di finanza, quando si tratti di lavori eseguiti sotto la direzione degli uffici stessi, salvo sempre i casi e le attribuzioni di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 144. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2442**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. **2130**.

Rappresentanza dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego nel Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali;

Visto il R. decreto 20 novembre 1924, n. 1945, contenente le norme per l'esecuzione del citato R. decreto-legge 25 ottobre 1924;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'opportunità e l'urgenza che l'amministrazione dell'Istituto suddetto sia integrata con un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai membri del Comitato centrale di amministrazione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, creato con R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, è aggiunto un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, che farà anche parte della Giunta esecutiva e che sarà designato dal Ministero delle corporazioni.

Il Ministero avrà facoltà di indicare anche chi possa sostituire il designato nel caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 146. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2443**.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. **2131**.

Approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di dare esecuzione alle convenzioni stipulate con i comuni di Genova e di Milano, accordando altresì l'esonero dalle tasse sugli affari e dai diritti di voltura nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per la guerra e col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni stipulate in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze in data 11 giugno 1927 col comune di Genova ed in data 25 agosto 1927 col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

Art. 2.

Le opere contemplate dalle convenzioni di cui al precedente articolo sono dichiarate di pubblica utilità.

Per le espropriazioni è assegnato il termine di anni cinque dalla pubblicazione del presente decreto.

Il termine stesso potrà nei casi di cui all'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, essere prorogato con decreto Reale.

Art. 3.

Le convenzioni indicate al precedente articolo 1 ed i conseguenti atti per la loro esecuzione, che interverranno tra lo Stato ed i Comuni interessati, sono esonerati dalle tasse sugli affari nonchè dai diritti di voltura catastale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 147. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2444.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. **2134.**

Istituzione di corsi di cultura professionale media ed inferiore in telegrafia e telefonia presso il Regio istituto sperimentale delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 3187;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 3240;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1978;
Considerata la necessità di emanare norme che autorizzino l'Amministrazione postale telegrafica a provvedere alla coltura professionale media ed inferiore del personale dipendente per mezzo di appositi corsi da istituirsi sia presso il Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale-telegrafica-telefonica) che presso altre sedi, avvalendosi all'uopo delle somme disponibili sul fondo di lire 50,000 di cui alla tabella *B* annessa al precitato R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per la guerra, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad istituire dei corsi in telegrafia e telefonia, sia presso il Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale-telegrafica-telefonica) sia presso altre sedi.

Ove presso dette altre sedi esistano Regie scuole o Regi istituti industriali, i corsi dovranno essere aggregati a tali scuole od istituti, in conformità dei Regi decreti 19 agosto 1923, n. 2483, e 11 novembre 1923, n. 3187.

Per le spese occorrenti, il Ministro è autorizzato ad avvalersi delle somme disponibili sul fondo stanziato al capitolo n. 87 del proprio bilancio per l'esercizio in corso e in quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Art. 2.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, saranno stabilite le materie di insegnamento, le norme per l'ammissione degli allievi, e la durata dei corsi di cui all'articolo precedente.

Il personale incaricato dell'insegnamento dei corsi predetti e delle relative esercitazioni potrà essere scelto anche fra i funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica e sarà nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, nel quale saranno fissate le relative indennità da corrispondersi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 266, *foglio* 150. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2445.**

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. **2135.**

Provvedimenti in materia di istruzione superiore agraria, forestale e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di emanare nuove norme per l'istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« L'istruzione superiore agraria e quella superiore di medicina veterinaria sono impartite, ai fini ed agli effetti del presente decreto, nei Regi istituti superiori agrari e di me-

dicina veterinaria, indicati nel R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, nei Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 1850, 6 novembre 1924, n. 1851, e nel R. decreto 29 ottobre 1925, n. 1965.

« I Regi istituti superiori agrari hanno per fine di promuovere il progresso delle scienze agrarie e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni agrarie e forestali.

« I Regi istituti superiori di medicina veterinaria hanno per fine di promuovere il progresso della zooiatria e di impartire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio della professione di medico veterinario.

« Gli uni e gli altri Istituti superiori sono di grado universitario.

« Ogni Istituto avrà il proprio statuto da approvarsi con decreto Reale, udita la sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

« L'anno accademico, nei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria si inizia con il 16 ottobre ed ha termine con il 15 ottobre dell'anno successivo ».

Art. 2.

L'art. 5 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Le lauree conferite dagli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria hanno esclusivamente valore di qualifiche accademiche.

« L'abilitazione all'esercizio professionale è conferita in seguito ad esami di Stato, cui sono ammessi soltanto coloro che hanno conseguito presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria la laurea o il diploma di specializzazione corrispondenti.

« Può essere conferita la laurea *ad honorem* soltanto a persone che, per opere compiute, o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline insegnate nell'Istituto per cui è concessa.

« La deliberazione del Consiglio accademico, che conferisce la laurea *ad honorem*, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro per l'economia nazionale.

« La laurea *ad honorem* attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie. I laureati *ad honorem* possono, inoltre, essere iscritti, senza limitazione e senza bisogno di ulteriori esami nè di ulteriore pratica o esercizio professionale, negli albi delle professioni, per le quali è richiesta la laurea ottenuta ».

Art. 3.

L'art. 9 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

« *a*) del direttore dell'Istituto, che lo presiede;

« *b*) di due membri, eletti dal Consiglio accademico, tra i professori stabili appartenenti all'Istituto; in mancanza di professori stabili essi sono scelti fra i non stabili;

« *c*) di due rappresentanti del Governo; l'uno è l'intendente di finanza della Provincia, l'altro è scelto dal Ministro per l'economia nazionale tra persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici presso le Università o gli Istituti superiori. L'intendente di finanza ha l'obbligo di intervenire personalmente alle adunanze del Consiglio.

« In caso di vacanza dell'ufficio interverrà il vice-intendente.

« Gli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto, con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto di designare un proprio rappresentante in seno al Consiglio. I privati, sotto le stesse condizioni, hanno diritto di parteciparvi di persona.

« Il numero dei membri di cui alla lettera *b*) è aumentato di tanti componenti, di quanti vengono a superare, nella categoria di cui al comma precedente, il numero di tre.

« I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Consiglio accademico e quello scelto dal Ministro durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti e confermati. Quest'ultimo, ove, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

« Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro ».

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, l'art. 12 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Ai posti di ruolo vacanti presso ciascun Istituto si provvede o con nuove nomine o col trasferimento di professori di grado universitario.

« Sul modo di provvedere stabilmente ai posti vacanti decide il Ministro, sentito il Consiglio accademico, e la sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

« Alle nuove nomine si procede mediante pubblico concorso. Il risultato di ciascun concorso è valido per l'istituto per il quale questo fu bandito.

« Durante la vacanza dei posti sarà provveduto agli insegnamenti relativi mediante incaricati i cui compensi saranno a carico del bilancio dello Stato ».

Art. 5.

L'art. 14 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Il concorso di cui al precedente art. 12 è giudicato da una Commissione composta di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

« Non possono far parte delle commissioni giudicatrici i membri della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale ».

Art. 6.

L'art. 15 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« I professori di ruolo, prima di assumere l'ufficio, debbono, sotto pena di decadenza, prestare giuramento dinanzi al direttore dell'Istituto.

« La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele al Re e ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla Patria. Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio ».

Art. 7.

L'art. 16 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« I professori di ruolo sono di unico grado. Essi sono nominati per la durata di tre anni solari durante i quali pos-

sono essere dispensati dall'ufficio su motivata proposta dell'Istituto.

« Al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio possono conseguire la stabilità in base a giudizio reso sulla loro operosità scientifica e didattica da una Commissione nominata dal Ministro su designazione della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, e composta di cinque professori stabili di Università o di Istituti superiori o cultori della materia o di materie affini. Ove tale giudizio sia sfavorevole, i professori, su conforme parere di detto Consiglio, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova Commissione.

« Nelle more del giudizio per il conferimento della stabilità i professori sono considerati, a tutti gli effetti, in servizio attivo. Il conferimento della stabilità ha effetto il giorno successivo a quello in cui il professore ha compiuto il triennio ed eventualmente il quinquennio di servizio come professore non stabile.

« Coloro che non possono conseguire la stabilità sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

« Ai professori nominati, in virtù dell'art. 13 del presente decreto, sono attribuiti, all'atto stesso della nomina, la stabilità dell'ufficio e lo stipendio corrispondente ».

Art. 8.

L'art. 17 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« I professori di ruolo possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia in altro Istituto superiore considerato dal presente decreto.

« Essi possono inoltre essere trasferiti a cattedra di diversa materia, quando siano stati titolari della materia stessa ovvero siano stati compresi da non oltre un biennio in una terna di concorso a cattedra di quella materia, ovvero quando dovrebbero assumere l'insegnamento di materia che costituisca parte di quella da loro insegnata.

« I professori stabili possono, anche all'infuori dei casi contemplati dal comma precedente, essere trasferiti a cattedra di altra materia.

« Ogni trasferimento è disposto su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto competente approvata col voto della maggioranza assoluta dei professori stabili appartenenti all'Istituto medesimo; ma per i trasferimenti di cui al precedente comma la proposta deve essere anche approvata dalla sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

« In tutti i casi in cui il trasferimento è proposto per coprire una cattedra vacante deve essere sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, a norma dell'art. 12.

« Il trasferimento di professori dei Regi istituti superiori agrari e del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze alle Regie stazioni di prova agraria e speciali, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, avverrà su proposta del Comitato amministrativo della Stazione di prova agraria e speciale competente, approvata col voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

« Il trasferimento di direttori di ruolo di Stazione di prova agraria e speciale ad un Regio istituto superiore agrario od al Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, avrà luogo su proposta del Consiglio accademico dell'Istituto competente e sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

« Ai professori e ai direttori non è dovuta alcuna indennità di trasferimento ».

Art. 9.

L'art. 21 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Per ciò che concerne i doveri dei professori di ruolo e le punizioni disciplinari che possono loro essere inflitte si applicano le disposizioni degli articoli 23 a 31 incluso e dell'art. 34 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

« Ai professori stessi sono applicabili in quanto non contrastino col precedente comma, le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, comma 1°, 49, 63, ad eccezione del comma 1°, 8° e 10°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

« I professori di ruolo che abbiano cessato dal servizio per volontaria dimissione possono essere riammessi in servizio, su proposta di un Istituto superiore, entro i limiti dei posti assegnati all'Istituto stesso e previo parere della sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

« I professori di ruolo sono dispensati dal servizio quando, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo. La dispensa è deliberata dal Consiglio dei Ministri.

« La disposizione di cui alla prima parte del precedente comma è applicabile anche al personale di ruolo non statale che presta servizio presso i Regi istituti aventi l'ordinamento previsto nel Capo II. La dispensa è pronunziata dal prefetto, e contro il relativo provvedimento è ammesso soltanto il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che decide con provvedimento definitivo.

« A coloro che siano proposti per la dispensa dal servizio ai sensi del 4° e del 5° comma del presente articolo, è fissato un termine per presentare, ove credano, le proprie deduzioni ».

Art. 10.

L'art. 24 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento a titolo privato è disciplinato dalle disposizioni del Capo V del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, escluso il 2° comma dell'art. 40 del decreto stesso, dall'art. 12 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1585, e dell'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1923.

« Ai liberi docenti può essere revocata dal Ministero l'abilitazione all'insegnamento quando, per manifestazioni compiute nell'esercizio del loro ufficio, o anche indipendentemente da esso, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei propri doveri, ovvero si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

« Per le determinazioni in ordine alla revoca di detta abilitazione sarà prefisso all'interessato un termine per la eventuale presentazione delle proprie deduzioni ».

Art. 11.

L'art. 27 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Gli esami sono di profitto e di laurea. Quelli di profitto vengono sostenuti per materia.

« Gli esami di profitto e quelli di laurea e diploma hanno luogo alla chiusura annuale dei corsi ed all'inizio del nuovo anno accademico.

« Non è consentita alcuna sessione di esami in altra epoca dell'anno.

« Lo statuto di ogni Istituto superiore determinerà:

a) il numero di materie alle quali gli studenti debbono iscriversi durante gli anni di corso prescritti per il conseguimento della laurea; tra queste debbono essere comprese tutte quelle dichiarate fondamentali;

b) le modalità dell'esame di laurea.

« Nessun studente può essere iscritto al 3° anno se non abbia superati tutti gli esami delle materie obbligatorie del 1° biennio ».

Art. 12.

L'art. 32 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« L'annessa tabella *A* determina le tasse e le sopratasse da pagarsi dagli studenti.

« La tassa di immatricolazione e la tassa annuale di iscrizione sono devolute all'Istituto; la tassa di laurea è devoluta all'Erario; le sopratasse per gli esami di profitto e per quelli di laurea sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, secondo norme che saranno stabilite dal regolamento generale.

« Tutte le tasse e sopratasse sono versate direttamente all'Istituto, tranne le tasse di laurea.

« Gli studenti possono essere inoltre sottoposti al pagamento di speciali contributi, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del Consiglio accademico.

« Ai giovani di disagiata condizione domestica segnalati per valore negli studi, può essere accordata la dispensa per intero o per metà delle tasse e sopratasse, secondo le norme da fissarsi dal regolamento in applicazione del presente decreto.

« Gli studenti di cittadinanza straniera, i quali appartengono a famiglie residenti all'estero, sono esonerati dal pagamnto di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche, ma sono tenuti al pagamento dei contributi di qualsiasi natura. La presente disposizione ha vigore dall'anno scolastico 1926-1927.

« Coloro i quali sono ammessi a sostenere esami di profitto e di laurea per il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, a norma dell'art. 29, sono tenuti al pagamento delle relative sopratasse di esami e, se conseguono la laurea, debbono pagare anche la relativa tassa ».

Art. 13.

L'art. 43 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« I tecnici, i bidelli, i custodi sono nominati con decreto ministeriale, su proposta del direttore dell'Istituto, d'intesa col professore alla cui dipendenza immediata debbono andare, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

« La nomina avrà la durata di un anno e s'intenderà tacitamente confermata di anno in anno, salvo contrario provvedimento. Trascorso un triennio dalla data di assunzione in servizio, il personale che abbia fatto buona prova conseguirà la nomina stabile, su proposta del direttore d'accordo col titolare della cattedra alla quale il personale è addetto.

« La cessazione dal servizio durante il triennio di prova avverrà nel modo stabilito dall'art. 38 del presente decreto. Il parere per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio è dato dal Consiglio accademico ».

Art. 14.

L'art. 44 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Oltre le rendite del proprio patrimonio sono a disposizione di ogni Istituto superiore il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato pel mantenimento dell'Istituto e delle aziende annesse; i contributi di enti o di privati; il provento delle tasse di esercizio della privata docenza; delle tasse e sopratasse scolastiche e di contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti; dei diritti di segreteria; delle prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, gli Istituti scientifici possono eseguire.

« I contributi a carico del bilancio dello Stato saranno determinati giusta le disposizioni contenute nell'art. 67.

« La relativa tabella sarà approvata per decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, e non potrà essere modificata che per legge.

« Con lo stesso decreto sarà provveduto al riparto della somma totale dei contributi fra i vari Istituti superiori.

« I contributi che le Provincie, i Comuni e le Camere di commercio si obbligano di versare ai Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, a termine dell'art. 9 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, dell'art. 56 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e dell'art. 3 del R. decreto 29 ottobre 1925, n. 1965, debbono, quando l'Istituto superiore interessato ne faccia richiesta al prefetto, essere garantiti mediante delegazione sulle sovraimposte, o, in mancanza, su altri cespiti dati in riscossione al ricevitore provinciale o all'esattore delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

« La delegazione deve essere rilasciata per il periodo uguale alla rimanente durata della convenzione di mantenimento dell'Istituto superiore interessato.

« Il ricevitore provinciale e l'esattore delle imposte dirette rispondono in proprio delle somme per le quali hanno ricevuto la delegazione in favore dell'Istituto superiore interessato ».

Art. 15.

L'art. 46 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario coincide con l'anno accademico.

« Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno.

« Il Consiglio di amministrazione provvede agli stanziamenti per le spese per il personale a carico del bilancio dell'Istituto, a quelle di materiale, sia generali, sia inerenti ai singoli Istituti scientifici, su proposta del Consiglio accademico.

« Il bilancio preventivo deve avere un fondo di riserva per provvedere ai bisogni che possono manifestarsi nel corso dell'esercizio.

« Il Consiglio di amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo nel mese di dicembre.

« Le aziende agrarie, i laboratori di chimica agraria e le altre aziende annesse agli Istituti superiori hanno gestione distinta da quella dell'Istituto.

« Gli utili netti delle aziende agrarie, dopo eseguiti i miglioramenti fondiari e agrari, saranno iscritti nella parte attiva del bilancio dei singoli Istituti come entrate straordinarie ».

Art. 16.

L'art. 47 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio preventivo non è soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'economia nazionale, al quale però sarà inviato, per conoscenza, un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

« Il rendiconto consuntivo ed i conti di tutte le gestioni speciali sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.

« Copia del rendiconto consuntivo e dei conti speciali predetti è trasmessa al Ministero dell'economia nazionale, per conoscenza.

« Le disposizioni di cui al 2° e al 3° comma del presente articolo si applicano anche per il rendiconto consuntivo degli esercizi 1924-1925 e 1925-1926 ».

Art. 17.

In aggiunta ai posti di professore degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, di cui alle tabelle nn. 86 e 87 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è consentito istituire altri posti con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, e sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolari convenzioni tra questi e gli Istituti superiori anzidetti da approvarsi con lo stesso decreto Reale. I professori titolari dei posti così istituiti hanno trattamento economico e giuridico identico a quello degli altri professori titolari degli Istituti stessi di cui alle citate tabelle nn. 86 e 87 dell'allegato II del decreto sopra indicato.

Gli stipendi e gli altri eventuali assegni o indennità saranno direttamente corrisposti dallo Stato.

L'Istituto verserà annualmente allo Stato, per ciascuno dei predetti professori, la somma corrispondente all'ammontare complessivo degli stipendi e degli assegni stessi.

L'onere del trattamento di quiescenza di tali professori è a carico del bilancio dello Stato. A tal fine sugli stipendi è operata la ritenuta per conto entrate del Tesoro, e gli Istituti interessati corrisponderanno al bilancio dello Stato un'altra quota pari alla ritenuta stessa.

Art. 18.

Ai professori e ad ogni altra persona che presti servizio presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria può essere concesso di abitare in locali esuberanti ai bisogni degli istituti medesimi.

La concessione è fatta dal direttore dell'Istituto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, per il personale di vigilanza e custodia, potrà stabilire che essa sia gratuita.

Il valore commerciale dei locali concessi e il canone annuo di affitto, che, in relazione a tale valore, gli interessati debbono corrispondere, è determinato dall'intendente di finanza.

Il canone è devoluto all'Istituto.

Art. 19.

La tassa annuale di iscrizione presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è aumentata di L. 50 a decorrere dall'anno accademico 1926-1927.

CAPO II.

Art. 20.

Al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia si applicano le norme contenute nel R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, e quelle del presente decreto, salvo il disposto dei seguenti articoli.

Art. 21.

I professori del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia sono professori di Stato.

La loro condizione giuridica è uguale a quella dei professori dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria contemplati dal R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Nulla è innovato al 1° comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, per gli attuali professori del Regio istituto suddetto.

Art. 22.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di esso per i professori di ruolo del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, non possono essere inferiori a quelli stabiliti dalla tabella *E* annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Ai professori medesimi deve essere inoltre corrisposta l'indennità accademica nella misura stabilita dalla citata tabella.

Sugli stipendi dei detti professori è operata la ritenuta in conto entrate del Tesoro.

La condizione economica dei detti professori è stabilita nel regolamento interno dell'Istituto superiore entro i limiti di cui al presente articolo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, la quale è applicabile al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia.

Art. 23.

Le spese per gli stipendi e per le indennità accademiche e di caroviveri spettanti ai professori di ruolo, per gli emolumenti spettanti al personale assistente, di amministrazione, tecnico e subalterno, e quelle per i concorsi, sono a carico del bilancio dell'Istituto.

L'onere del trattamento di quiescenza dei professori di ruolo è a carico del bilancio dello Stato.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria, esclusi i professori di ruolo, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Con effetto dal 16 ottobre 1925, alla quota del contributo annuo spettante, a carico dello Stato, al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, è aggiunta la somma annua di L. 290,000.

Art. 25.

Ai posti vacanti presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia possono essere trasferiti, osservando le norme dell'art. 17 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato dall'art. 8 del presente decreto, anche professori dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria di cui al citato R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Ai professori del predetto Istituto, ove siano trasferiti in Istituti di cui al ripetuto R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vengono attribuiti, in base alle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, grado e stipendio corrispondente agli anni di servizio prestati in qualità di professori universitari di ruolo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai professori delle università od istituti liberi che siano trasferiti agli Istituti superiori di cui al R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

CAPO III.

Art. 26.

All'Istituto superiore di medicina veterinaria (1° biennio) di Camerino si applicano le disposizioni del Titolo IV del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive aggiunte e modificazioni, intendendosi sostituito, per la vigilanza, il Ministero dell'economia nazionale a quello della pubblica istruzione.

CAPO IV.

Art. 27.

I direttori ed i professori sono autorizzati a fare uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni delle divise che saranno determinate per decreto Reale, tenuto conto delle tradizioni degli Istituti.

Art. 28.

Fino all'integrale attuazione del provvedimento di cui all'art. 4 del R. decreto 30 ottobre 1923, n. 2492, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1927, rimane in vigore, per tutti gli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, la disposizione di cui all'art. 66 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Nella prima attuazione del presente decreto, e fino al 30 novembre 1927, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di conferire una cattedra di una determinata materia presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Perugia, al secondo graduato di un concorso per la materia stessa, i cui atti siano stati approvati da non oltre un biennio.

Art. 29.

Il termine per l'approvazione degli statuti degli Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, di cui al 2° comma dell'art. 62 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, è prorogato al 31 marzo 1928.

Art. 30.

L'art. 12 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, è sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale è annualmente stanziata la somma di L. 350.000 per gli incoraggiamenti e ricerche di carattere scientifico e per contribuire anche in concorso con enti e privati al migliore assetto scientifico e didattico degli Istituti di istruzione superiore agraria e veterinaria.

« Il Ministro provvede alla ripartizione del fondo stesso destinando le relative somme a scopi determinati ».

Art. 31.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto, che entrerà in vigore, salvo che sia diversamente stabilito nelle singole disposizioni, il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 152. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2446.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2132.

Erezione in ente morale della Fondazione « Benito Mussolini » di Vercelli, pro istituzioni fasciste ed assistenziali di quella Provincia.

N. 2132. R. decreto 11 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, la Fondazione « Benito Mussolini » di Vercelli, pro istituzioni fasciste ed assistenziali di quella Provincia, viene eretta in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2447.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2113.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Umberto di Savoia », in Grumello del Piano.

N. 2113. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Umberto di Savoia », in Grumello del Piano (Bergamo), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI

Numero di pubblicazione 2448.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2116.

Erezione in ente morale dell'Associazione per l'attuazione della scuola di metodo Pizzigoni, in Milano.

N. 2116. R. decreto 23 ottobre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione per l'attuazione della scuola di metodo Pizzigoni, con sede in Milano, riparto Ghisolfa, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1927 - Anno VI

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Susha fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 luglio 1897 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 40, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sussa »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Susha è ridotto in « Sussa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marco Simicich di Giovanni, nato a Trieste il 18 maggio 1884 e residente a Trieste, via della Raffineria n. 9, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Simini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Simicich è ridotto in « Simini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Argelia Simicich nata Nordio di Carlo, nata il 7 agosto 1883, moglie;
2. Nives di Marco, nata il 22 giugno 1910, figlia;
3. Elda di Marco, nata il 10 maggio 1913, figlia;
4. Fulvio di Marco, nato il 4 settembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Bandel fu Pietro, nato a Trieste il 28 luglio 1894 e residente a Trieste, via Sette Fontane n. 14, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Bandel è ridotto in « Bandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Bandel nata Zanella fu Pietro, nata il 24 dicembre 1896, moglie;
2. Fabio di Pietro, nato il 6 giugno 1922, figlio;
3. Fulvio di Pietro, nato il 29 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Loschitz fu Adolfo, nato a Vienna il 19 aprile 1878 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 98, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Loschitz è ridotto in « Lossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Clara Loschitz nata Kolb di Giacomo, nata il 28 dicembre 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Orsola ved. Ogrizovic nata Faich fu Lodovico, nata a Trieste il 22 gennaio 1878 e residente a Trieste, piazza Nicolò Tommaseo n. 2, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grisovelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Orsola ved. Ogrizovic è ridotto in « Grisovelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Mercede Arbanassich nata Stanta di Enrico, nata a Trieste il 2 marzo 1894 e residente a Trieste, via G. Ciamician n. 12, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbanassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Mercede ved. Arbanassich è ridotto in « Arbanassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rossich di Giovanni recte Rosic, nato a Trieste il 27 luglio 1902 e residente a Trieste, via D. Rossetti n. 41, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rossich recte Rosic è ridotto in « Rossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Amerigo Gerzina di Leopoldo, nato a Trieste il 26 aprile 1905 e residente a Trieste, via Commerciale n. 48, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghersina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Amerigo Gerzina è ridotto in Ghersina.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Antoncich di Luigi, nato a Trieste addì 21 maggio 1906 e residente a Trieste, S. Croce 287, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa en-

tro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Antoncich è ridotto in « Antonini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Erminia ved. Benedicich nata de Panzera fu Felice, nata a Trieste addì 11 luglio 1862 e residente a Trieste, via G. Gatteri 12, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedici »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Erminia ved. Benedicich è ridotto in « Benedici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Benedicich fu Carlo, nata a Trieste addì 6 giugno 1898 e residente a Trieste, via G. Gatteri 12, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benedici »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Benedicich è ridotto in « Benedici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Poianiz di Lorenzo, nato a Fogliano, addì 21 dicembre 1900 e residente a Trieste, via S. Ermacora 3, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poiani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Poianiz è ridotto in « Poiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Brandl fu Adolfo, nato a Trieste, addì 11 febbraio 1893 e residente a Trieste, via delle Ginestre n. 9, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brandi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Brandl è ridotto in « Brandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Plancich Giorgio di Antonio, nato a Zara, addì 13 ottobre 1901 e residente a Trieste, via Gatteri 48, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pianciani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Plancich è ridotto in « Pianciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Sirotich fu Michele, nato a Trieste, addì 27 luglio 1892 e residente a Trieste, via Cologna 4, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sirotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Sirotich è ridotto in « Sirotti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Pjerotich di Simeone, nato a Sofia (Bulgaria) il 2 maggio 1885 e residente a Trieste, via dei Pallini 3, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierotti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Pjerotich è ridotto in « Pierotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marcella, di Vincenzo, nata li 11 aprile 1908, figlia;
2. Margherita, di Vincenzo, nata li 14 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Pulgher fu Martino, nato a Muggia, addì 11 aprile 1848 e residente a Trieste, via S. Lazzaro 15, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pulcher »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pulgher è ridotto in « Pulcher ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Fulvio, di Francesco, nato li 26 febbraio 1889, figlio;
2. Claudio, di Francesco, nato li 26 febbraio 1889, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Verh fu Francesco, nato a Trieste, addì 13 ottobre 1885 e residente a Trieste, via C. Stuparich 12, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Verh è ridotto in « Verri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Caterina ved. Marchesich nata Visentin fu Antonio, nata a Portole d'Istria, il 21 gennaio 1879 e residente a Trieste, vicolo S. Chiara 5, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Caterina ved. Marchesich è ridotto in « Marchesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Umberto fu Giovanni, nato il 1° luglio 1909, figlio;
2. Giovanni, fu Giovanni, nato il 16 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Gilberta Tschernota di Antonio, nata a Trieste, addì 6 ottobre 1893 e residente a Trieste, via Panfilo Castaldi, 4, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cernota »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Gilberta Tschernota è ridotto in « Cernota ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Marinella ved. Blazich nata Gornik di Giovanni, nata a Trieste, addì 1° maggio 1893, residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 4, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Blasi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Marinella ved. Blazich è ridotto in « Blasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla, fu Antonio, nata il 20 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 26 novembre 1927, n. 79216, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1927 - Anno VI, n. 264, concernente disposizioni relative alla proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 26 novembre 1927, n. 105550, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2027, relativo alla concessione dei diritti di pesca spettanti al Demanio dello Stato nelle zone del Mar Piccolo di Taranto destinate alla molluschicultura (*Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1927, n. 260, e di pubblicazione numero 2321).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 26 novembre 1927, n. 65922, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1927, n. 268, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 30 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle scolastiche.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 25 novembre 1927 - Anno VI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2040, riguardante la estensione dei poteri conferiti al direttore generale delle ferrovie dello Stato per le riduzioni di tariffa.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale per l'anno 1927.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, sull'ordinamento della istruzione superiore agraria, industriale e commerciale ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876;

Ordina:

Art. 1.

E' indetta la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale per l'anno 1927.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato:
a) per l'esercizio della professione di agronomo i Regi istituti superiori agrari di Perugia, Portici e Milano;
b) per l'esercizio della professione di perito forestale il Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze;
c) per l'esercizio della professione di veterinario i Regi istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna, Napoli e Pisa.

Art. 3.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda non oltre il 30 novembre 1927 alla segreteria dell'istituto ove intenda sostenere gli esami.
La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 5 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 876.
Con successivo decreto saranno impartite le disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati fra le sedi di esami.

Art. 4.

I giorni in cui si svolgeranno le prove scritte di esame, saranno stabiliti con apposito provvedimento. Quelli in cui si svolgeranno le prove orali e pratiche saranno stabiliti per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e saranno resi noti con avviso affisso all'albo dell'istituto superiore, sede di esame.

Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

Art. 5 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, concernente l'approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agronomo, di veterinario e di perito forestale.

Art. 5.

Chi aspira ad essere ammesso agli esami di Stato deve presentare domanda, su carta legale, diretta al presidente della Commissione esaminatrice presso l'istituto ove intenda sostenerli, indicando:
a) nome e cognome dei genitori;
b) luogo di nascita, residenza sua e della famiglia;
c) professione per la quale desidera conseguire il diploma di abilitazione.
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) titolo originale e certificato di laurea; per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale è prescritta la laurea in scienze agrarie ed il diploma di specializzazione in materia forestale;
b) documento da cui risulti il pagamento dello speciale contributo di cui all'art. 36, comma 2°, del presente regolamento;
c) certificato rilasciato dall'istituto ove il candidato ha conseguito la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia o no sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.
Qualora per l'ammissione agli esami sia stato esibito, in luogo del titolo accademico, un certificato, non può essere rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale se non quando venga presentato il titolo originale.

Titolo di ammissione.

La tassa di ammissione agli esami di Stato di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) viene pagata all'erario a mezzo

di cartolina vaglia indirizzata al procuratore del registro della circoscrizione in cui ha sede l'istituto superiore.

Oltre alla tassa suddetta il candidato deve versare direttamente alla cassa dell'istituto superiore, ove sostiene l'esame, un contributo di L. 50 (art. 36 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto-scuola commerciale di Ancona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1925, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1925, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1925, reg. n. 2 Ministero economia nazionale, fog. n. 148, con il quale fu approvato l'organico del personale del Regio istituto-scuola commerciale di Ancona;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel Regio istituto-scuola commerciale di Ancona.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e, per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in ragioneria conseguito nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o di laurea in scienze economiche e commerciali;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto al Regio istituto-scuola commerciale di Ancona;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti e delle pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle Regie scuole nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie, egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato, corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione della domanda è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.25	Belgrado	32.60
Svizzera	354.27	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.612	Albania (Franco oro)	357.30
Olanda	7.425	Norvegia	4.88
Spagna	308.43	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.565	Svezia	4.95
Berlino (Marco oro)	4.388	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.595	Danimarca	4.92
Praga	54.60	Rendita 3,50 %	69.85
Romania	11.44	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.865	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso argentino Carta	7.86	Consolidato 5 %	80.90
New York	18.37	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.37	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.75
Oro	354.45		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.